



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 13 **OGGETTO:** L.R. 5 agosto 1998, n.32 – Mozione perla richiesta alla Regione Lazio di modifica della suddetta norma – approvazione.
del 19 febbraio 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 15 febbraio 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere		X
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere	X	
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere	X	
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere	X	
ZANNONI	Graziano	- Consigliere	X	
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 9 assenti n° 4.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Trinetti Alessandro e Zannoni Graziano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n°. 13 del 19 febbraio 2016

OGGETTO: L.R. 5 agosto 1998, n.32 – Mozione per la richiesta alla Regione Lazio di modifica della suddetta norma – approvazione.

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti:

- I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La L.R. 5 agosto 1998, n. 32;
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 159 del 26 gennaio 1999;

Premesso che:

1. L'Università Agraria di Allumiere gestisce in nome e per conto della collettività locale un dominio civico stimato nell'ordine di circa 6.500 ettari;
2. L'ingente patrimonio è costituito, quasi in pari misura, da aree pascolive e zone boscate;
3. Le zone boscate sono caratterizzate per lo più da varie specie di alberi appartenenti al genere "*Quercus*", altre specie arbustive appartenenti alla famiglia delle "*ericacee*" come l'erica ed il corbezzolo ed altre essenze minori;
4. La presenza arborea suddetta favorisce, in condizioni climatiche favorevoli la nascita spontanea dei funghi epigei;
5. La raccolta dei frutti del sottobosco, nelle proprietà collettive, si colloca come diritto civico utile, ancorché non essenziale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
6. I funghi costituiscono una micorriza e quindi una simbiosi tra il fungo stesso e le piante superiori. Pertanto, una raccolta errata con un approccio al bosco senza una conoscenza specifica potrebbe danneggiare l'habitat già di per se delicato. Parliamo di una habitat di alto valore ambientale meritevole di essere stato inserito nei SIC e ZPS nella rete natura 2000 europea con le direttive Bird e habitat. Inoltre, una conoscenza inadeguata potrebbe anche causare seri danni agli avventori i quali non conoscendo la varietà dei funghi potrebbero scambiare quelli eduli con quelli tossici e velenosi anche mortali.
7. La Regione Lazio, con competenza specifica delegata in materia di agricoltura, ha varato la L.R. 5 agosto 1998, n. 32 con l'intento di disciplinare la materia;
8. La norma è composta da n. 21 articoli incluse le disposizioni transitorie;
9. Intervenendo successivamente ancora sulla materia, la Giunta regionale, con deliberazione n. 159 del 26 gennaio 1999, ha classificato in modo più specifico ed analitico la qualifica di raccoglitore professionale già prevista dall'art. 6, comma 2° della L.R. n. 32/98;
10. Detta qualifica riveste importanza notevole. Infatti, la norma prevede agevolazioni importanti per i soggetti che vi appartengono;
11. Inizialmente, la L.R. n. 32/98, art. 6, comma 3, stabiliva di conferire la qualifica di raccoglitore professionale, per quanto rileva al presente atto, "*agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive*";
12. L'importanza di appartenere alla suddetta qualifica si evince meglio dal successivo comma 4 laddove sono elencate le agevolazioni spettanti tra le quali, per quanto rileva al presente atto con l'approvazione della mozione allegata, : "*esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'art. 5*". (50.000 delle vecchie lire);

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Pasquini Antonio



IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal prot. n° 0239.....

Allumiere li 2.11.2011.....

IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li 2.11.2011.....


IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li 2.11.2011.....

IL SEGRETARIO



Mozione per la richiesta alla Regione Lazio di modifica della L.R. 05 agosto 1998, n. 32 e successiva DGR n. 159/1999 Per le motivazioni di seguito espresse

L'Università Agraria di Allumiere è un Ente pubblico non economico con personalità giuridica riconosciuta con ex legge 4 agosto 1894, n. 397, cui è demandato il fine istituzionale di gestire i beni demaniali d'uso civico nel Comune di Allumiere.

Tutte le attività, riguardanti il godimento degli usi consentiti, sono disciplinate da regolamenti e dallo Statuto universitario adottati dal Consiglio Universitario nella pienezza dei poteri autonomi e della gestione.

La raccolta dei funghi epigei e di altri prodotti del sottobosco rientra tra gli usi consentiti denominati "utili" ai sensi dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Appartengono agli usi utili i diritti di servirsi del fondo in modo da riceverne vantaggi economici che eccedono quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Il "vantaggio economico" citato può assumere significati diversi a seconda dell'epoca storica di riferimento. Nel 1927, anno in cui è stata varata la legge, sicuramente il vantaggio economico era diverso da quello attuale. Ciò che invece è rimasto immutato nel tempo è l'espressione delle consuetudini locali. L'utenza, da sempre, raccoglie i funghi e li consuma, oppure, li conserva per il periodo invernale. Cucinare i funghi, non come bene voluttuario, rappresenta già di per sé un vantaggio economico che si realizza con il mancato acquisto, o comunque in misura inferiore, di generi alimentari sostituiti dai funghi consumati per il proprio bisogno e di quello familiare.

L'art. 5 della legge Regionale n. 32/1998 stabilisce l'entità del contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei. La somma, da versare nelle casse dell'Ente preposto al rilascio del tesserino, viene connotata come rimborso delle spese sostenute per il rilascio dell'autorizzazione (tesserino). Da un'attenta lettura del comma tre dello stesso articolo, appare una contraddizione con la natura del citato "rimborso spese". Infatti, è previsto un esonero dal pagamento da parte di colui che nell'anno non abbia esercitato la raccolta dei funghi e ciò appare incomprensibile. Se un Ente affronti delle spese per un servizio a domanda (rilascio del tesserino), secondo noi è del tutto ininfluenza se il soggetto destinatario del servizio vada o non vada a funghi. Quindi, più verosimilmente, alla luce delle motivazioni di esonero, la somma richiesta appare più come tributo che non rimborso spese.

Tuttavia, la stessa legge, interpretando la natura giuridica dei terreni collettivi e degli aventi diritto, annovera tra i raccoglitori professionali coloro che hanno in gestione proprio l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni civici e di proprietà collettiva esonerandoli dal pagamento del contributo annuale di 50.000 delle vecchie lire in un contesto di varie agevolazioni.

Successivamente alla L.R. 32/98, la Giunta regionale del Lazio adottava la deliberazione n. 159/1999. Per effetto di detto atto, gli utenti delle associazioni agrarie comune denominate, per continuare ad essere considerati raccoglitori professionali e quindi godere delle agevolazioni previste di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 38/1998, dovevano avere altri due requisiti e precisamente:

- Ricavare almeno il 10% del reddito complessivo da lavoro dalla raccolta dei funghi;

- Essere munito della autorizzazione comunale alla vendita dei funghi.

In pratica, casistica alla mano, con le nuove disposizioni tutti gli utenti delle proprietà collettive restavano esclusi dalla qualifica di raccoglitore professionale e quindi venivano privati dalle agevolazioni previste.

Se prima dell'adozione della citata deliberazione regionale sembrava ridondante disquisire su alcuni aspetti incomprensibili della L.R. 38/1998, giacché gli utenti avrebbero comunque goduto delle agevolazioni, dopo l'avvento dell'atto deliberativo suddetto il quadro giuridico si modifica sostanzialmente nei confronti dell'utenza delle proprietà collettive.

Come si diceva precedentemente, al contributo annuale previsto per la raccolta dei funghi da versare nelle casse provinciali (adesso Città Metropolitana) è stata data natura giuridica di rimborso spese. Vale la pena richiamare le considerazioni fatte nel comma 5 della presente mozione per considerare il contributo non come rimborso spese ma come tributo vero e proprio.

L'art. 46 del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 332 concede una capacità impositiva agli Enti gestori dei demani, seppure in determinate circostanze, con possibilità di prevedere un corrispettivo per i servizi a domanda. Il contributo eventualmente richiesto ha natura tributaria (**vedi sentenze della Corte di Cassazione: 8 maggio 1958, n. 1515 e 20 dicembre 1985, n. 6522**) e come tale, spetta solo agli enti titolari dei demani civici e a nessun altro.

Col senno di poi, rispetto alla legge e successiva delibera di Giunta regionale, verificiamo, per quanto a nostra conoscenza, anche un mancato riscontro rispetto alle previsioni della L.R. 38/98 (art. 14) in tema di organizzazione di corsi micologici a carico della Provincia che, semmai, avrebbero giustificato in qualche modo il famoso "rimborso spese dei tesserini". Di tale onere, invece, si sono fatti carico a proprie spese molte Associazioni Agrarie.

Per ultimo è opportuno precisare che il tesserino regionale dimostra la specializzazione e l'idoneità del detentore nella raccolta dei funghi ma non ne autorizza, "*sic et simpliciter*", la raccolta sulle proprietà collettive. Quest'ultima operazione è regolata da leggi speciali sugli usi civici alle quali si sono uniformati gli statuti e regolamenti adottati dagli Enti gestori. Non ultimo, il C.C. con l'art. 821 detta: "*i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce...omissis*" e quindi all'Ente Agrario che gestisce i demani civici in nome e per conto degli utenti aventi diritto. Pertanto, sarebbe importante farne una specifica menzione sui tesserini rilasciati al fine di evitare motivi di conflittualità nella raccolta.

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 13 del 19 FEBBRAIO 2016 con oggetto:

L.R. 5 agosto 1998, n. 32 – mozione per la richiesta alla Regione Lazio di modifica della suddetta norma – approvazione.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico


Allumiere, li 19.02.2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 19/02/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 10/2/2016

